

Penalisti

La nuova Giustizia



Calendario Eventi 2022

Marzo

10
Le Fonti
Awards

17
Le Fonti
NPL & UTP
Forum

31
Le Fonti
Retail
Insights
Main Event

Aprile

14
Le Fonti
Awards

26-29
Le Fonti
Penale
D'Impresa
TV Week

Maggio

2-5
Le Fonti
HR
TV Week

5
Le Fonti
HR
Forum

5
Le Fonti
Awards

23-27
Le Fonti
New
Insurance
TV Week

26
Le Fonti
New
Insurance
Main Event

26
Le Fonti
Awards

Giugno

8
Le Fonti
Awards

16
Le Fonti
Open
Banking
Main Event

23
Le Fonti
Awards

Luglio

7
Le Fonti
Awards

Resta aggiornato!



Seguici su:
LinkedIn - LE FONTI

Facebook - @LeFontiGroup
Instagram - @lefonti_group



www.lefonti.tv/calendario-eventi-le-fonti



Per maggiori informazioni:
info@lefonti.it



www.lefontiawards.it
www.lefontiawards.com



Le Fonti S.r.l.
Via Dante, 4 | Milano (MI)
Tel: +39 02 87386306

Sommario

Una riforma richiesta dall'Europa Marta Cartabia	Pag. 6	Una riforma efficace non può prescindere dall'emanazione di un'amnistia <i>Massimo D'Inoia</i>	Pag. 20
Prescrizione salva grazie a tutti noi Gian Domenico Caiazza	Pag. 8	Spazio alla specializzazione per superare il blocco della professione forense <i>M. Gebbia, V. Corino, M. Bortolotto</i>	Pag. 22
Formazione dei giudici da cambiare Vinicio Nardo	Pag. 10	Sono decisive le misure deflattive del dibattimento <i>Guglielmo Giordanengo</i>	Pag. 24
Giustizia carcerocentrica superata Andrea Soliani	Pag. 12	Più che nuove norme serve un più corretto utilizzo degli strumenti già esistenti <i>Francesco Isolabella</i>	Pag. 26
Misure alternative potenziate Alessandro Bastianello	Pag. 13	Non luogo a procedere senza ragionevole previsione di condanna <i>Chiara Padovani</i>	Pag. 28
Sicurezza e 231: nuove sfide in vista Gianmaria Palminteri	Pag. 14	La minore burocrazia disincentiverà i rimedi in caso di errore <i>Alessandro Vallese</i>	Pag. 30
Avvocati penalisti a confronto su effetti e criticità della riforma Cartabia	Pag. 16		
<i>Focus sulle tecniche di prevenzione delle controversie penali</i> <i>Alberto Buggea</i>	Pag. 18		

Le Fonti Legal | Speciale Penalisti 2021

DIRETTORE RESPONSABILE: Guido Giommi

VICEDIRETTORE: Gabriele Ventura (gabriele.ventura@lefonti.it)
COORDINAMENTO REDAZIONALE: Federica Chiezzi (federica.chiezzi@lefonti.it)
SEGRETERIA EDITORIALE: segreteria@lefonti.it

PROGETTAZIONE GRAFICA ED IMPAGINAZIONE
Giulia Andreoli (giulia.andreoli@lefonti.it)

REDAZIONE E STUDI TELEVISIVI
Via Dante 4, 20121 - Milano | Tel: 02 8738.6306 / E-mail: info@lefonti.it



LE FONTI | TV WEEK

Penale d'Impresa

DAL 26 AL 29 APRILE 2022

Seguici in diretta su www.lefonti.tv

Le Fonti Penale d'Impresa Tv Week

I Top Speaker della scorsa edizione:



Paola Severino

Vice Presidente
LUISS GUIDO CARLI



Chiara Padovani

Avvocato e Foudere
STUDIO LEGALE PADOVANI



Giorgio Perroni

Founding & Managing Partner
PERRONI E ASSOCIATI

Scopri tutti: www.lefonti.tv/penale-dimpresa-tv-week-2021-iii-edition

Per maggiori informazioni:

info@lefonti.it



Un numero Speciale nell'anno della Riforma



7l 2021 sarà un anno da ricordare per gli avvocati penalisti. La riforma del processo penale messa a punto dal Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre scorso, rischia di avere una portata storica. Certo, molto dipenderà dalla sua fase di attuazione, trattandosi di legge delega, anche se alcune misure sono già in vigore, a partire da quelle sulla prescrizione. Ma in ogni caso, gli obiettivi che si pone l'impianto normativo sono più che ambiziosi: ridurre i tempi di giustizia che da decenni penalizzano il nostro paese sia in termini di risposta alla domanda di giustizia da parte dei cittadini, sia in termini di attrattività per gli investimenti dall'estero. Ebbene, un evento di tale portata non poteva che essere "celebrato", nel senso di approfondito in ogni suo aspetto, da parte di *Le Fonti Legal*, che ha voluto dedicare un "numero speciale" proprio al comparto penale. In che modo? Chiedendo ai maggiori avvocati penalisti una valutazione della riforma Cartabia. Ma non solo. All'interno del dibattito sulla giustizia non può mancare infatti il riferimento allo stato attuale che sta vivendo l'avvocatura, la cui crisi di vocazione è stata accentuata dall'emergenza sanitaria. Solo nel 2020, si sono cancellati dall'albo circa cinque mila avvocati. Abbiamo chiesto quindi ad avvocati già "affermati" come vedono il futuro della professione di avvocato penalista. E le risposte, sebbene diverse, hanno centrato un punto comune: il ruolo fondamentale dei "maestri" del diritto per le giovani generazioni. Ancora, troverete diversi interventi istituzionali, sempre con focus sulla riforma Cartabia, commentata in primis dalla Ministra, ma anche dal presidente delle Camere penali e della Camera penale di Milano, dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, da chi si confronta ogni giorno con il mondo del carcere e chi con il mondo degli imprenditori. E infine, non poteva mancare un ricordo di colui il quale questa riforma ha contribuito a scriverla ma che non potrà vederne gli effetti: l'avvocato Francesco Arata, attraverso le parole del suo mentore, l'avvocato Lodovico Isolabella. Buona lettura!

Gabriele Ventura

UNA RIFORMA RICHIESTA DALL'EUROPA

Il Ministro della Giustizia, Marta Cartabia: controllo più incisivo del giudice sui tempi delle indagini preliminari



Marta Cartabia
Ministro della Giustizia

*Testo tratto dall'intervento in occasione del Forum Ambrosetti 2021

Una profonda riforma del sistema giudiziario è necessaria indiscutibilmente perché è l'Europa a chiederla come condizione per l'erogazione dei fondi indispensabili alla ripresa; ma una profonda riforma dell'intero sistema giudiziario è necessaria anzitutto perché serve a tutti i cittadini e a tutti gli operatori economici. Una giustizia troppo lenta è una violazione di un principio costituzionale e danneggia tanto le vittime, che attendono una risposta alla loro bruciante domanda di giustizia, quanto gli imputati, che subiscono immensi pregiudizi dal sospetto che l'apertura di un processo a loro carico genera sulla loro affidabilità e sulla loro reputazione. Ed è un fallimento per lo Stato, che non riesce ad assolvere a un suo compito fondamentale.

[...] Per il processo penale, la prima cosa da chiarire è che non c'è solo la prescrizione. L'improcedibilità è uno solo dei 25 articoli presentati dal Governo. Non li illustro tutti, ma vorrei darvi qualche spunto, come "invito alla lettura", perché ho notato che molti commentano, ma non molti conoscono il testo. Il primo modo per snellire la giustizia penale è riflettere su un dato. In media, negli ultimi 3 anni, ci sono state ogni anno 125mila assoluzioni in primo grado e circa 14.000 in secondo grado, su una media di 440.000 processi. Ci aggiriamo intorno al 35% di assoluzioni. Queste cifre indicano da un lato l'esistenza di un sistema fatto di garanzie che non permette così facilmente (ma 15 talvolta succede ahimè) ad innocenti di essere condannati, ma dall'altro lato dice anche che troppe volte, in alcuni distretti più di altri, si esercita l'azione penale senza un vaglio critico dell'effettiva possibilità di trovare riscontri nel dibattimento. Non possiamo nasconderci che il processo – al di là della sentenza di merito – è una pena in sé, specie per chi poi viene assolto, e non solo per il peso reputazionale che comporta. Il processo penale di per sé comporta gravi costi economici, personali e professionali. E in questa epoca di "intelligenza collettiva del web", la "reputazione non è mai stata così cruciale", "si diffonde, si ripete, si moltiplica nelle voci degli altri". "La parte immortale di noi stessi", per dirla con l'Otello di Shakespeare, è anche la più fragile, come si analizza in un interessante saggio proprio sul valore della re-

putazione (Gloria Origgi, La reputazione). Per questo, la riforma interviene anzitutto rendendo più severa la regola per il rinvio a giudizio, sicché non è più sufficiente per celebrare un processo avere elementi per sostenere l'accusa, ma il p.m. deve chiedere l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna. A questo si accompagna un più incisivo controllo del giudice anche sui tempi delle indagini preliminari: non dimentichiamoci che già oggi circa il 40 per cento delle prescrizioni avviene nella fase delle indagini preliminari.

La riforma rivisita ogni passo del processo in vista di un alleggerimento di inutili adempimenti. Ad esempio, segnalo il sistema delle notificazioni, la riforma del processo in contumacia e l'uso di videoregistrazioni che evitano la 16 ripetizione della prova in caso di mutamento del giudice. Sono solo esempi.

Altri aspetti qualificanti: l'ampliamento di istituti che hanno dato buona prova e che esprimono qualcosa di meglio del diritto penale incentrato sul carcere (parafrasando Gustav Radbruch) – come del resto vuole la Costituzione, che parla di pena e non di carcere e richiede la funzione rieducativa della stessa. La riforma potenzia istituti come la messa alla prova, l'assoluzione per particolare tenuità del fatto; prevede una riforma delle sanzioni sostitutive al carcere, irrogabili direttamente dal giudice della cognizione, una riforma delle pene pecuniarie e soprattutto mette a sistema la giustizia comparativa, alla quale ricollego una grandissima rilevanza.

Sulla prescrizione, improcedibilità sapete tutto. O forse no, perché non sempre se ne è parlato correttamente. Anche qui vorrei ribadire alcuni concetti, più che entrare nei dettagli. La prescrizione/improcedibilità è il rimedio per le patologie. Il Governo sta cercando di rimettere in forma il sistema, con tutti gli interventi che precedono. Non intendiamo curare le disfunzioni muscolari con l'analgescico, o peggio, con l'amputazione degli arti, ma irrobustendo la struttura, per ripristinare la fisiologia, come fanno tutti i migliori fisioterapisti. L'obiettivo è permettere che tutti i processi giungano a conclusione nel merito. Occorre una parola di giustizia, come dice Paul Ricoeur e come sa ogni persona che ha subito una ingiustizia. Ma occorre anche che questa parola di giustizia arrivi in tempi ragionevoli per le ragioni che già abbiamo ripetutamente espresso. Il Governo si è mosso lungo questa duplice direttrice: occorre portare a

Troppe volte si esercita l'azione penale

senza un vaglio critico dell'effettiva possibilità di trovare riscontri nel dibattimento

termine i processi e occorre farlo in tempi ragionevoli. La riforma dell'improcedibilità si innesta su scelte che già erano state compiute dal legislatore: il blocco della prescrizione alla fine del primo grado. Poiché quella scelta apriva all'obiezione dei processi senza termine, si è introdotta una regolazione dei tempi per il processo di appello e cassazione. Lo si è fatto in modo realistico, graduale, flessibile. Realistico, perché calibrato sui dati disponibili dai quali risulta che in molte corti di appello – salvo 7 su 29 – già oggi il giudizio di appello si svolge in meno di due anni e quello di cassazione in meno di un anno. Graduale, perché è prevista l'entrata in vigore solo per i processi che riguardano reati successivi al 1° gennaio 2020 e in ogni caso con una fase transitoria, per cui fino alla fine del 2024 i termini saranno più ampi (3 anni e un anno e mezzo) Flessibile, per due ragioni: di fronte a particolari esigenze istruttorie la clessidra si ferma; e perché di fronte a procedimenti complessi il giudice può disporre una proroga con atto motivato. Il numero delle proroghe consentite aumenta per alcuni tipi di reato.

Sono profondamente convinta che imparare a disinnescare il potenziale esplosivo del conflitto – di qualunque natura esso sia – prima che deflagri e offrire strumenti giuridici per farlo sia, oltre che un bene in sé, il più efficace contributo alla modernizzazione della macchina della giustizia che potremo consegnare alle generazioni future. Lavoriamo per loro.

Marta Cartabia
Ministro della Giustizia

PRESCRIZIONE SALVA GRAZIE A TUTTI NOI

Gian Domenico Caiazza, presidente Ucpi: non possiamo che registrare con favore gli aspetti positivi della riforma



Gian Domenico Caiazza

Presidente Unione Camere Penali Italiane

*Testo tratto dal programma politico Ucpi per il biennio 2021-2023

Da tempo il contesto politico non appare favorevole ad una riforma organica del processo penale ed anche se appare evidente la necessità di tornare a quell'originario intento di costruire un meccanismo di stampo accusatorio, poi tradito dalla giurisprudenza e dal legislatore, il rischio di un ulteriore ripristino di istituti marcatamente inquisitori è molto elevato.

Può tuttavia essere utilmente affrontato il tema della deflazione processuale e, conseguentemente, dell'efficienza organizzativa dell'attività giudiziaria, nel convincimento assolutamente fondamentale che in un sistema effettivamente accusatorio occorre ridurre quanto più possibile il numero dei processi che si celebrano in dibattimento.

Va dunque confermata la linea politica dell'Unione in punto di interlocuzione propositiva con tutti i soggetti istituzionali e politici protagonisti della politica giudiziaria, al fine di raggiungere utili risultati in termini di deflazione, ovviamente senza alcuna rinuncia alle garanzie difensive.

L'impegno si incentra essenzialmente sulla depenalizzazione dei reati minori (ed in particolari di quelli contravvenzionali), sull'ampliamento quali-quantitativo del patteggiamento e del rito abbreviato, nonché sull'effettività della funzione di filtro dell'udienza preliminare. Va peraltro rilevato che il disegno di legge delega dell'attuale Governo, originariamente connotato dai positivi influssi della commissione istituita per il processo penale, ha poi subito, ancora una volta, alcuni interventi modificativi e sottrattivi, ascrivibili non solo alla nota parte giustizialista della coalizione di governo, ma anche alla pressione esercitata dalla magistratura, che ne hanno fortemente diminuito l'efficacia deflattiva ed il grado di garanzia (si pensi, in particolare, alla prospettata reintroduzione del divieto di impugnazione delle sentenze assolutorie, purtroppo abbandonata quale prezzo della rinuncia alla riforma dell'appello verso il modello della "critica vincolata").

Ma per quanto gli approdi non siano certamente coincidenti con le nostre posizioni, non possiamo non registrare con favore gli aspetti positivi, come soprattutto nel caso delle norme sulla prescrizione, la cui soluzione “processuale” non appare convincente (e meno che mai la previsione di un doppio binario per l’allungamento dei termini), ma statuisce che l’abolizione di questo istituto di civiltà giuridica è una pagina superata della legislazione penale italiana, non senza aver sottolineato con orgoglio che senza l’azione tempestiva ed incessante di tutti noi, a tale risultato non si sarebbe certamente giunti.

Parimenti, va accolta con soddisfazione l’introduzione dell’indirizzo parlamentare sulle priorità nell’esercizio dell’azione penale, soluzione già contenuta nella nostra legge di iniziativa popolare, che per la sua straordinaria rilevanza sicuramente incontrerà la più ferma opposizione della magistratura.

È per questo che, anche per altre novità (i poteri di controllo giudiziale sulla durata delle indagini preliminari, la nuova regola -pur stemperata rispetto alla ipotesi originaria- di giudizio nell’udienza preliminare, le disposizioni sugli istituti di definizione dell’azione penale alternativi al processo) ed in particolare per la scongiurata restrizione del giudizio di appello (che si voleva trasformare da secondo grado di giurisdizione di merito a mero controllo dell’atto impugnato), l’Unione sarà impegnata con grande attenzione nella interlocuzione con la politica nel momento della predisposizione dei decreti delegati.

Restano confermate le linee programmatiche già enunciate al Congresso di Sorrento riguardo ad alcuni aspetti critici del processo penale, da affrontarsi secondo una prospettiva costituzionalmente orientata.

Corrisponde alla nostra ragion d’essere, innanzi tutto, la tutela del difensore e della sua libertà nell’esercizio dell’alta funzione di rango costituzionale, a cominciare dal delicatissimo tema della inviolabilità delle sue comunicazioni, che si raccorda al sempre più preoccupante fenomeno della diffusione indiscriminata delle intercettazioni (in particolare del c.d. trojan).

Di particolare rilievo rimane la tematica del processo a distanza, non solo quello “pandemico” che ha rischiato di rendere generali norme eccezionali, ma soprattutto e stabilmente quello che si iscrive nella sempre più retri-
va procedura penale del c.d. doppio binario.

*In un sistema
accusatorio occorre
ridurre quanto più possibile
il numero dei processi
che si celebrano
in dibattimento*

Anche la questione delle misure di prevenzione patrimoniali e delle interdittive antimafia dovrà essere oggetto di particolare impegno, per la loro incontrollata diffusione e valenza sostitutiva ed additiva di sanzione irrogata senza garanzie processuali, con gravi ed irreparabili conseguenze sulle imprese e sull’economia.

Sul punto, l’azione dell’U.C.P.I. potrà giovare dell’eccellente lavoro propositivo del nostro Osservatorio Misure di Prevenzione, che ha elaborato un pregevole progetto di riforma, ispirato alla esigenza di un forte controllo giurisdizionale e di un drastico rafforzamento del diritto di difesa del prevenuto, che intendiamo proporre alla attenzione del Parlamento perché venga fatto proprio dalle forze politiche attente a questo cruciale tema di garanzia dei diritti della persona.

Né potrà mancare, per concludere quella che è una mera esemplificazione dei temi più rilevanti, un impegno particolare per restituire effettività al ricorso per cassazione, impugnazione di legittimità garantita dalla Costituzione, ma resa impervia se non addirittura vanificata dall’ormai metodico ricorso al giudizio di inammissibilità.

Si tratta di temi che dovranno continuare ad occupare l’agenda politica dell’Unione mediante non solo la pur doverosa denuncia, ma soprattutto mediante l’elaborazione di proposte, anche con il supporto del Centro Studi Marongiu, nonché con il confronto, accademico e politico.

Gian Domenico Caiazza
Presidente
Unione Camere Penali Italiane

FORMAZIONE DEI GIUDICI DA CAMBIARE

Vinicio Nardo, presidente Coa Milano: per quanto riguarda la prescrizione la soluzione trovata non è convincente



Vinicio Nardo

Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Il mio giudizio sulla riforma Cartabia è variegato e consegue alle modifiche apportate ai lavori della commissione Lattanzi dopo il passaggio in ambito governativo e parlamentare. Per quanto riguarda la prescrizione, la soluzione trovata non è convincente.

È frutto di una mediazione tra chi voleva mantenerla sospesa definitivamente in primo grado e chi avrebbe voluto ripristinare il sistema della prescrizione per tutto il processo (opzione che il governo avrebbe dovuto difendere di più). Nella sostanza con l'improcedibilità si è voluto seguire la mai attuata riforma Orlando, con l'aumento dei termini di prescrizione pari a due anni in appello e uno in Cassazione.

Invece nell'esacerbato dibattito politico i termini sono stati allungati in diversa misura secondo un catalogo di reati, ricadendo così nel sistema del "doppio binario" che una seria riforma dovrebbe semmai rimuovere, non certo incrementare. Inoltre, è dubbio se l'improcedibilità non avrà, in quanto norma procedurale, oppure avrà effetto retroattivo, siccome incide sulla sanzione.

La questione sarà sciolta nelle aule di tribunale. Insomma, è una norma di tipo nuovo che può creare più problemi di quanti ne risolve.

Per quanto riguarda gli aspetti positivi, sicuramente da citare la transizione digitale già prevista dalla riforma Bonafede e avviata a causa del Covid. È importante che la riforma si proponga di stabilizzare questa transizione per arrivare definitivamente a un fascicolo digitale che deve coprire per intero il processo penale.

Altra questione che ritengo positiva è quella del sistema sanzionatorio.

Anzitutto facciamo un passo avanti dal punto di vista, direi, filosofico, nel senso che non esiste più solamente il carcere come modello di sanzione, ma si sono ampliati gli strumenti alternativi. Già nel processo di merito si posso-



no assumere decisioni che ora vengono prese in un momento successivo. Ciò dovrebbe avere un effetto deflattivo soprattutto sulla mole di lavoro in capo al tribunale di sorveglianza.

Giudico positivamente anche la giustizia riparativa, che non solo alleggerisce carcere ma umanamente si pone un obiettivo ambizioso: ricucire lo strappo sociale del reato.

Con questo nuovo sistema l'avvocato sarà sollecitato a mettere in piedi una strategia complessiva a tutela dell'assistito, che dovrà essere più meditata, guardare in prospettiva, inquadrare da subito l'obiettivo da raggiungere.

Questo richiederà una particolare professionalità da parte degli avvocati, ma anche da parte dei giudici, che credo dovranno essere più aperti al dialogo con le parti di quanto lo siano nel processo di cognizione, che li vede distanti dalle conseguenze della sentenza.

Dovranno infatti allenarsi per diventare giudici che interloquiscono su più sanzioni alternative, tanto che un giurista esperto come Luciano Violante ha detto che "anche la formazione dei giudici dovrà cambiare". Lo penso anche io.

Vinicio Nardo

Presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Milano

*Tra gli aspetti positivi
la transizione digitale*

per arrivare definitivamente
a un fascicolo digitale
che deve coprire
per intero il processo penale

GIUSTIZIA CARCEROCENTRICA SUPERATA

Andrea Soliani, presidente della Camera penale di Milano:
si è colto il netto cambio di passo culturale della ministra



Andrea Soliani

Presidente della Camera penale di Milano

Si è colto il netto cambio di passo culturale conseguito alla nomina della ministra Cartabia, che pone al centro dei suoi interventi i principi costituzionali del giusto processo e della finalità rieducativa della sanzione penale. *Non più un'idea carcerocentrica della giustizia penale.* Con la riforma si cerca di andare nella direzione di privilegiare misure sanzionatorie diverse rispetto alla detenzione.

Si tratta della parte migliore della riforma, visto che coloro che scontano la propria pena con modalità diverse rispetto alla detenzione presentano statisticamente un minor rischio di successiva ricaduta in condotte delittuose. *Speriamo che i buoni propositi della legge delega trovino realizzazione* nel momento in cui, in sede di attuazione legislativa, si confronteranno con quei tratti populistici e giustizialisti di parte della politica. Per il resto, la riforma non arriva a convincermi e soddisfarmi. *Certo, entra da subito in vigore la riforma della prescrizione,* con l'abolizione di quell'incivile principio introdotto dalla precedente riforma Bonafede.

Al di là dei problemi che la nuova norma genererà sul piano tecnico, i tempi di prescrizione del reato resteranno però ancora lunghissimi, consentendo la celebrazione di processi di durata abnorme. *Vi sono poi una serie di altri interventi* su alcuni istituti del processo che dovranno essere introdotti con decreti legislativi. L'amarrezza di fondo, tuttavia, è quella di vedere che si tratta di una riforma che non interviene in maniera energica per alzare la qualità delle decisioni.

Credo che si sarebbe dovuti intervenire da un lato ampliando il numero dei magistrati, dall'altro riformando l'ordinamento giudiziario in modo tale da rendere il giudice maggiormente terzo rispetto al pubblico ministero, nonché entrambi maggiormente attenti e responsabili rispetto agli errori che possono commettere. Queste tre direttrici consentirebbero davvero quel cambio di passo che il Paese meriterebbe.

Andrea Soliani

Presidente
della Camera penale di Milano

MISURE ALTERNATIVE POTENZIATE

Alessandro Bastianello (Sottocommissione Carcere Coa Milano): l'obiettivo è sfoltire il numero dei detenuti



Alessandro Bastianello

Coordinatore della Sottocommissione Carcere dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 lo scorso 4 ottobre 2021 la legge 134 delega il Governo ad adottare nel termine di un anno una serie di provvedimenti tesi a dare una maggior efficienza al processo penale. Tanti gli interventi di riforma destinati ad incidere in maniera significativa sul processo anche se, a parere di chi scrive, in qualche caso si è preferita l'efficienza alla garanzia dei diritti dei cittadini.

Degno di nota è sicuramente il forte impulso che viene dato all'informatizzazione del processo penale.

Una necessaria evoluzione che non poteva attendere oltre.

L'introduzione di innovazioni informatiche ha purtroppo dovuto fare i conti con tante resistenze non solo della classe forense che hanno procrastinato fino ad oggi interventi in tale direzione. Non si può nemmeno non fare cenno all'introduzione di uno stop al decorso della prescrizione dopo la pronunzia della sentenza di primo grado.

Per quanto riguarda la fase dell'esecuzione delle pene presso gli istituti carcerari, la delega non porta novità. Tuttavia il dato positivo da registrare è il potenziamento delle misure alternative alla detenzione quali la detenzione domiciliare e il lavoro di pubblica utilità. Queste, infatti, potrebbero diventare le forme standard di esecuzione per le pene brevi che unitamente alla revisione del sistema delle sanzioni pecuniarie contribuiranno a sfoltire il numero dei detenuti.

La delega al Governo contenuta nella legge 134, come abbiamo detto nulla dice circa il mondo del carcere. Il Ministro Cartabia, però, non si è dimenticata di questo tema a lei caro. Ha infatti costituito una Commissione "per l'innovazione del sistema penitenziario" con il preciso obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone recluse e di coloro che operano all'interno degli istituti penitenziari, nella prospettiva del rafforzamento dei principi costituzionali e degli standard internazionali.

Alessandro Bastianello

Coordinatore della Sottocommissione Carcere dell'Ordine degli Avvocati di Milano

SICUREZZA E 231: NUOVE SFIDE IN VISTA

Gianmaria Palminteri, presidente OdV UCIMU: la riforma Cartabia coerente con le nuove regole sugli infortuni



Gianmaria Palminteri

Avvocato, presidente Organismo di Vigilanza dell'Associazione UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, membro della Sottocommissione carcere dell'Ordine degli avvocati di Milano

I “primi” vent’anni del D.Lgs. 231/01 sono trascorsi, ma i regali per questo compleanno continuano ad arrivare: la Ministra della Giustizia ha recentemente annunciato l’intenzione di costituire “un gruppo di lavoro” per elaborare una serie di modifiche su questo fondamentale strumento in mano alla magistratura, definito “uno dei punti di forza del nostro sistema penale”. **Ma gli omaggi non sono finiti**: a seguito dell’impetuosa crescita degli infortuni, il Consiglio dei Ministri ha approvato il D.L. con “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che modifica il T.U. n. 81/08 tramite una vigilanza “potenziata” dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso una banca dati centrale per gli infortuni e sanzioni più severe.

E ancora, la riforma del processo penale è diretta a introdurre rilevanti novità nella struttura del processo a carico delle persone fisiche, come la c.d. “improcedibilità” dell’azione penale. **Questo innovativo istituto avrà ricadute anche sui giudizi a carico degli enti**, i cui peculiari profili continuano a misurarsi con le svariate riforme della normativa processuale. **A ben vedere, quindi, sarà opportuno chiarire** se l’introduzione dell’improcedibilità possa “ostacolare” l’accertamento delle responsabilità in quei procedimenti particolarmente complessi, come quelli riferibili agli infortuni sul luogo di lavoro.

Aspetto, questo, evidentemente decisivo se solo si considera che la stessa riforma Cartabia introduce, per la prima volta, la definizione di “vittima” che nel processo penale cerca risposte al proprio bisogno di giustizia e riparazione per l’offesa subita, in perfetta coerenza con il D.L. appena approvato. **In questo contesto, il tema della sicurezza e prevenzione** resta di grande attualità anche per l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, che raccoglie oltre 200 imprese cui va ascritto più del 70% del Made in Italy di settore, le quali adottano politiche molto rigorose su questo tema.

Gianmaria Palminteri

Avvocato, presidente OdV UCIMU, membro Sottocommissione carcere Coa Milano

ARATA, la ricerca della verità per l'affermazione della libertà



Francesco Arata

Decisivo, per la stesura della riforma del processo penale, è stato il lavoro della Commissione Lattanzi, istituita dalla ministra della giustizia, Marta Cartabia, con l'incarico di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché di prescrizione del reato.

Della Commissione ha fatto parte, tra gli altri, **Francesco Arata**, noto avvocato penalista e mancato a inizio ottobre. Arata è stato scelto per il suo indiscusso prestigio, a seguito di grandissimi processi come il crack Ambrosiano, Parmalat, Antonveneta, Enimont e tantissimi altri che lo hanno visto protagonista. E soprattutto, per aver dimostrato di svolgere la professione in un modo come solo i grandi avvocati sanno fare.

Vogliamo ricordarlo con le parole di chi, meglio di altri, conosce le caratteristiche di Francesco Arata. Parliamo dell'avvocato **Lodovico Isolabella**, nel cui studio Arata ha iniziato la sua carriera.

«Ciò che secondo me contraddistingue maggiormente la figura dell'*avvocato Arata* era questo suo continuo macerarsi nella riflessione: chiudeva gli occhi, rifletteva, e poi esprimeva il suo pensiero.

Proprio questa sua peculiarità lo portò a dirmi, un giorno, di *voler abbandonare la professione forense per diventare giudice*. Gli dissi, ma sei matto, è la lotta che conta. È la lotta di opposizione per la libertà. Dell'imputato, sì. Ma soprattutto del giudice e del giudizio. Perché *il giudice per poter decidere deve essere libero*. E per poter essere libero deve poter conoscere. E l'unico vero strumento di conoscenza per il Giudice è l'opposizione. L'opposizione alla prospettazione accusatoria. A una verità che, senza opposizione, resta una verità parziale, finta. E *l'unico portatore dell'opposizione, l'unico riequilibratore e portatore di verità è l'avvocato*. L'avvocato, che vive una incessante lotta per capire e per far capire, al giudice, i fatti. Non le norme, i fatti. *La vita*.

Arata ha interiorizzato questo passaggio, lo ha fatto proprio e ha portato avanti una filosofia defensionale, che ha origini lontane e si fonda sul rispetto verso il fatto e il senso di libertà e il lato umano e non meramente dogmatico della difesa. Se l'avvocato penalista si riduce al dogma della legge, non può vedere le vere caratteristiche del diritto penale: che sono *la ricerca della verità per l'affermazione della libertà*.

Arata era questo. E proprio questo lo ha portato a dirmi, proprio due giorni prima che morisse, che la sua preoccupazione più grande era il destino di un suo amico che gli stava a cuore».

DIGITAL EVENTS

Per informazioni chiama il numero **375 6069966**
oppure scrivi a **laura.ambrosio@lefonti.com**

**2 STUDI TELEVISIVI PROFESSIONALI
14 TELECAMERE FULL HD**

1

2

FINO A 20.000 PARTECIPANTI
(con possibile upgrade)

**8 RELATORI IN STUDIO + 15 IN
COLLEGAMENTO**
(con possibile upgrade)

3

4

**3 BANCHI REGIA
CON TECNOLOGIA WMIX / TRICASTER**

**MODERAZIONE CON
GIORNALISTI TV PROFESSIONISTI**

5

Avvocati penalisti a confronto su effetti e criticità della riforma Cartabia

7 l 4 ottobre scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”.

La legge si compone di due articoli: l’articolo 1 “Delega al Governo per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale nonché delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo penale”. L’articolo 2 contiene modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, immediatamente operative (dal 19 ottobre 2021, ndr).

Abbiamo chiesto, tra le altre cose, ai più noti avvocati penalisti una valutazione sia rispetto all’impianto normativo, sia rispetto all’impatto che avrà in termini di maggiore efficienza del processo penale e sull’attività di avvocati e giudici. Vediamo in sintesi cosa è emerso.

Secondo **Alberto Buggea, partner fondatore di Buggea & Melendez**, «il raggiungimento dei risultati prefissati dipenderà dalla collaborazione di tutte le parti del processo, prima fra tutti l’avvocatura. Gli avvocati penalisti dovranno vigilare affinché le legittime esigenze di efficienza del processo non pregiudichino l’efficienza della giustizia e il rispetto delle fondamentali garanzie costituzionali dell’imputato e della vittima del reato ad un giusto processo, in tempi ragionevoli».

Massimo Dinoia, partner dello Studio DFS Dinoia Federico Simbari, afferma l’importanza dell’emanazione di un’amnistia, che dia efficacia alla riforma. «Le linee guida lungo le quali deve muoversi qualsiasi progetto

di riforma che voglia tendere al sistema di giustizia ideale», sottolinea, «sono due e possono essere sintetizzate nei concetti di selezione delle condotte penalmente rilevanti e di non intasamento dei procedimenti nelle varie fasi».

Secondo **Mario Gebbia, Maurizio Bortolotto, soci fondatori di Gebbia Bortolotto, e Valentina Corino, associato**, «ci sono due temi che non sono stati considerati in modo adeguato in sede di riforma: la tutela dell’indagato e il suo diritto alla riservatezza in fase di indagini, nonché la cosiddetta “giustizia a orologeria”».

A parere di **Guglielmo Giordanengo, titolare dello Studio Giordanengo Avvocati Associati**, «molto si è detto in merito alla riforma della prescrizione, che vira verso una connotazione di forte stampo processuale decisamente legata all’organizzazione giudiziaria, ma occorre evidenziare con estrema chiarezza come siano di assoluto rilievo anche le ulteriori misure, con particolare riferimento a quelle deflattive del dibattimento, finalizzate a velocizzare le tempistiche della giustizia penale, lasciando al vaglio dibattimentale completo solo ed esclusivamente pochi, maggiormente significativi, procedimenti».

Francesco Isolabella, partner dello Studio Legale Associato Isolabella, afferma invece che «nel nostro ordinamento vige l’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, per cui è più complicato ipotizzare strumenti deflattivi del dibattimento fondati sull’accordo tra Accusa e Difesa. Quello della legge delega rischia quindi di trasformarsi in un tentativo più formale che sostanziale”. Oltretutto, continua Isolabella, «non sono neppure sicuro che lo stesso codice di procedura non offra, per come è strutturato sin da ora, alcuni strumenti utili in tal senso».

A parere di **Chiara Padovani, titolare dello Studio Legale Padovani**, «grande interesse è da prestare alla

modifica della regola di giudizio di cui all'art. 425, comma 3 del codice di procedura penale, nel senso di prevedere che il giudice per l'udienza preliminare pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna».

Ancora, [Alessandro Vallese](#), name partner dello [Studio Legale Crippa Vallese](#), sottolinea come «nonostante risalenti rumours di abrogazione, permane il congelamento della prescrizione alla sentenza di primo grado, quale che essa sia. La combinazione tra i due istituti, congelamento della prescrizione e improcedibilità dell'azione penale oltre termini fissi, sta, a mio avviso, lentamente tramutando la prescrizione da causa di estinzione di reato a causa di estinzione dell'azione penale, assoggettata alla regola processuale *tempus regit actum*, salve diverse disposizioni di diritto intertemporale».

Ci sono due temi che non sono stati considerati in modo adeguato in sede di riforma: la tutela dell'indagato e il suo diritto alla riservatezza in fase di indagini, nonché la cosiddetta "giustizia a orologeria"

Studio Buggea



Alberto Buggea

Focus sulle tecniche di prevenzione delle controversie penali

Il futuro della professione forense si fonda su un'elevata specializzazione e sulla capacità di adeguarsi al cambiamento, senza mai perdere di vista l'obiettivo: la prevenzione del rischio reato. Ad affermarlo è **Alberto Buggea**, partner fondatore di Buggea & Melendez.

Su quali branche del diritto penale vi siete concentrati maggiormente in questo 2021?

Sebbene nel 2021 l'attività giudiziaria abbia mostrato parziali segnali di ripresa quello corrente è stato l'anno della consulenza nel diritto penale di impresa e dell'economia. Nonostante la profonda crisi indotta dalla pandemia, lo Studio ha scelto di andare controcorrente attuando una politica espansiva, allargando la compagine dei professionisti e avviando numerose collaborazioni per offrire a privati e società un servizio marcatamente multidisciplinare.

Lo Studio ha rafforzato la sua presenza nel settore della compliance, con riferimento al D.lgs. 231/2001, nel diritto penale societario e penale fallimentare, oltre i tradizionali settori del diritto penale, civile e del lavoro.

È entrata in vigore la Riforma del processo penale, anche se la sua attuazione avverrà soprattutto tramite deleghe. Come commenta l'impianto normativo, in termini di maggiore efficienza del processo penale, e che impatto avrà sui penalisti?

La riforma si pone l'obiettivo di ridurre del 25% la durata dei procedimenti penali. Sono in programma una serie di interventi volti ad una generale riorganizzazione del processo penale in termini di efficienza, razionalizzazione, digitalizzazione e speditezza dell'attività giudiziaria. Gran parte delle riforme delegate riguardano le misure deflative al dibattimento e la transizione digitale del processo penale. Esse potranno avviare un sensibile cambio di rotta rispetto alla lentezza del processo penale. Tuttavia, occorre attendere tutti gli impianti normativi per apprezzare un reale effetto della riforma. Non è la prima modifica del processo penale che viene emanata con tali auspici. Il raggiungimento dei risultati prefissati dipenderà dalla collaborazione di tutte le parti del processo, prima fra tutti l'avvocatura. Gli avvocati penalisti dovranno vigilare affinché le legittime esigenze di

Non è cambiata l'essenza della professione ma la prospettiva: oggi quello che conta è la prevenzione del rischio reato

efficienza del processo non pregiudichino l'efficienza della giustizia e il rispetto delle fondamentali garanzie costituzionali dell'imputato e della vittima del reato ad un giusto processo, in tempi ragionevoli.

Come vede il futuro della professione di avvocato penalista tenuto conto della crisi che sta vivendo la categoria forense, soprattutto in termini di vocazione da parte dei giovani?

Da anni nella categoria forense è in corso un dibattito sulla mancanza di vocazione e sulla fuga dalla professione. Tuttavia non potrà mai esserci una chiara risposta al dibattito se non si parte dal presupposto che si esercita la professione di avvocato per passione e ambizione. L'avvocato, e in particolar modo l'avvocato penalista, esprime oggi la propria professionalità non solo in un'aula di giustizia ma nella consulenza. Pertanto, la specializzazione, giuridica ed economica, costituirà uno degli asset più importanti nel futuro della professione forense. La sfida per l'avvocato di oggi consiste nell'intercettare il cambiamento modificando il modo di concepire e svolgere la professione, adeguandosi ai tempi. Nell'ottica di un miglioramento della giustizia il focus andrebbe maggiormente concentrato sulle tecniche di "prevenzione" più che di "risoluzione" delle controversie penali. Non è cambiata l'essenza della professione ma la prospettiva: oggi quello che conta è la prevenzione del rischio reato.

Di fronte a questa nuova prospettiva l'esigenza di un cambiamento di mentalità, di approccio e di organizzazione è a dir poco essenziale.

DFS Dinoia
Federico Simbari



Massimo Dinoia

Una riforma efficace non può prescindere dall'emanazione di un'amnistia

La giustizia ideale è una giustizia che sanziona penalmente solo quei comportamenti che hanno portata eccezionale e che è orientata dal criterio del “saldo a zero” tra procedimenti in entrata e in uscita. Ne è convinto **Massimo Dinoia**, partner dello Studio DFS Dinoia Federico Simbari.

Su quali branche del diritto penale vi siete concentrati maggiormente in questo 2021?

Quanto a tipologia di processi seguiti non è cambiato praticamente nulla rispetto al passato. Le uniche novità eventualmente incontrate sono quelle relative alla partecipazione alle udienze, ma anche in questo caso, per il nostro studio, non è cambiato granché. Il nostro metodo di lavoro è sempre stato quello di mettere anche per iscritto le nostre argomentazioni, alle quali poi faceva seguito la difesa orale, nel rispetto del principio di oralità. A causa delle limitazioni per la pandemia, nel 2021 questo carattere dell'oralità qualche volta è venuto a mancare e se ne è avvertita l'assenza.

È entrata in vigore la Riforma del processo penale. Come commenta l'impianto normativo?

In generale, alla base di una riforma del processo penale, che possa definirsi tale, devono esservi quei principi generali che governano un sistema ideale di giustizia penale, di cui il legislatore ultimamente si è spesso dimenticato. La giustizia ideale, dal punto di vista sostanziale, è una giustizia che sanziona penalmente solo quei comportamenti aventi portata eccezionale e che, dal punto di vista processuale, deve essere orientata dal criterio del cd. “saldo a zero” tra procedimenti in entrata e in uscita. Le linee guida, lungo le quali deve, quindi, muoversi qualsiasi progetto di riforma che voglia tendere al sistema di giustizia ideale, sono due e possono essere sintetizzate nei concetti di selezione delle condotte penalmente rilevanti e di non intasamento dei procedimenti nelle varie fasi. Una preconditione per un'efficace riforma è quella dell'emanazione di una amnistia, che permetterebbe di svuotare gli uffici da quei procedimenti che vi stazionano da tempo e che ne bloccano gli ingranaggi. Senza un preventivo colpo di spugna, anche la migliore delle riforme non avrebbe alcuna speranza di successo. Sulla base di queste premesse, non si può non menzionare la tendenza, per così

Senza un preventivo colpo di spugna anche la migliore delle riforme non avrebbe alcuna speranza di successo

dire, schizofrenica del legislatore degli ultimi anni, il quale, da un lato, si è mosso nel senso di impedire la “giustizia a saldo zero”, e dall'altro ha implementato soluzioni finalizzate ad una rapida conclusione dei procedimenti penali. È proprio in questa situazione tutt'altro che semplice, espressione dello scontro tra le due anime, giustizialista e garantista, della politica criminale italiana, che la riforma Cartabia si è fatta strada, riuscendo, con distacco rispetto al passato, nell'impervio compito di tendere verso un'ideale di “giustizia giusta”: un processo giusto e breve, una giustizia più effettiva e più efficiente. Prima di tutto, dunque, sono stati eliminati quei limiti intrinseci all'organizzazione della giustizia, tra cui ad esempio la ridotta capacità amministrativa del sistema, l'assenza di sistemi telematici di gestione delle attività del processo, la non piena attuazione dell'ufficio del processo, e così via. Crea una solida base all'interno della quale “fare il diritto”, la riforma passa ad occuparsi delle necessità connesse al rito del processo e al diritto penale sostanziale. Per tale ragione, si possono individuare altre due inscindibili direttrici lungo le quali la riforma si è articolata: la dimensione extraprocessuale e quella endo-processuale. Ciascuna di esse si articola in interventi volti a perseguire l'obiettivo di “razionalizzare e accelerare il procedimento penale, in tutte le sue fasi, nel rispetto delle fondamentali garanzie della difesa e secondo i principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo” (art. 1). Solo un progetto così ampio e organico può consentire di condurre il processo italiano verso un modello di efficienza e competitività.

Gebbia Bortolotto



Mario Gebbia, Valentina Corino, Maurizio Bortolotto

Spazio alla specializzazione per superare il blocco della professione forense

Secondo **Mario Gebbia**, **Maurizio Bortolotto**, soci fondatori di Gebbia Bortolotto, studio che quest'anno compie 10 anni, e **Valentina Corino**, associato, la concorrenza e un ordinamento forense non in linea con le esigenze del mercato, sono tra le cause della crisi dell'avvocatura. Serve un cambiamento che la renda di nuovo una professione appetibile.

Su quali branche del diritto penale vi siete concentrati maggiormente in questo 2021?

Lo Studio è specializzato nell'assistenza processuale e nella consulenza stragiudiziale nell'ambito di tutte le derivazioni del diritto penale d'impresa.

Nel corso del 2021, lo Studio ha rafforzato il proprio impegno in tali ambiti e, in particolare, in materia di corporate governance 231, nonché, per quanto attiene la salute e sicurezza sul lavoro, in relazione agli aspetti organizzativi e giuridici connessi al contrasto, anche nei luoghi di lavoro, della diffusione del virus Covid-19.

È entrata in vigore la Riforma del processo penale, anche se la sua attuazione avverrà soprattutto tramite deleghe. Come commenta l'impianto normativo, in termini di maggiore efficienza del processo penale, e che impatto avrà sui penalisti?

L'intento della riforma è sicuramente lodevole. Non solo la magistratura ma anche i cittadini e gli avvocati auspicano da sempre tempi della giustizia, soprattutto penale, più brevi.

A volte si pensa che gli avvocati penalisti cerchino e bramino processi lunghi, così da poter beneficiare della prescrizione e raggiungere il risultato senza troppo sforzo. In realtà ogni avvocato sa perfettamente quanto sia gravoso per il cliente il processo, in alcuni casi ancora di più della eventuale condanna.

Giuseppe Chiovenda, noto giurista italiano, diceva che "il processo penale è già di per sé una sanzione" e noi ci ritroviamo molto in questa affermazione. Ormai, il processo penale non ha bisogno di una condanna per portare conseguenze gravissime sulla vita privata e pubblica di ciascun indagato. Non si può, quindi, che accogliere con piacere riforme che riducano i tempi della giustizia, alleggerendola da inutili orpelli burocratici. Ciò detto, ci sono forse due temi che non sono stati considerati in modo adeguato in sede di riforma:

È nostro compito aprire la strada

a un cambiamento che faciliti non solo l'ingresso dei giovani alla professione, ma anche la loro permanenza

la tutela dell'indagato e il suo diritto alla riservatezza in fase di indagini, nonché la cosiddetta "giustizia a orologeria". Purtroppo è capitato che, negli uffici delle Procure, siano state divulgate informazioni coperte da segreto investigativo agli organi di stampa, prima ancora che le stesse giungessero all'interessato o al suo difensore. Allo stesso modo, pensiamo a notizie relative all'esercizio della azione penale nei confronti di esponenti politici o personaggi ad essi vicini, nei giorni immediatamente antecedenti la tornata elettorale.

Come vede il futuro della professione di avvocato penalista tenuto conto della crisi che sta vivendo la categoria forense, soprattutto in termini di vocazione da parte dei giovani?

È notizia di questi giorni che nel corso del 2020 si siano cancellati dall'albo circa 5.000 colleghi. Certamente la pandemia ha influito in modo notevole, ma si tratta comunque di un trend già consolidatosi negli ultimi anni. Le ragioni sono molteplici: il numero di professionisti, la concorrenza spietata tra gli stessi e, questo bisogna dirlo, un ordinamento forense che non è stato in grado, almeno fino ad oggi, di adeguarsi agli standard richiesti da un mercato del lavoro in continua evoluzione e alle sempre maggiori esigenze di specializzazione richieste dai clienti.

Tutto ciò ha anche un riflesso sull'appeal che la professione ha nei confronti dei giovani laureati. È nostro compito aprire la strada ad un cambiamento che faciliti non solo l'ingresso dei giovani alla professione, ma anche la loro permanenza.

Studio Giordanengo Avvocati Associati



Guglielmo Giordanengo

Sono decisive le misure deflattive del dibattito

Di assoluto rilievo, all'interno della riforma Cartabia, saranno le misure che lasciano al vaglio dibattimentale completo solo i procedimenti più significativi. Con l'obiettivo di velocizzare le tempistiche della giustizia penale. Lo afferma **Guglielmo Giordanengo**, titolare dello Studio Giordanengo Avvocati Associati

Su quali branche del diritto penale vi siete concentrati maggiormente in questo 2021?

Il 2021 è stato un anno molto intenso, segnato dalla crisi susseguente al picco della pandemia, con tutte le conseguenze che dalla stessa sono derivate. In ragione di questo, una delle tematiche principali sulle quali si è concentrato lo Studio è stata quella dei risvolti penali delle ristrutturazioni aziendali. Anche da un punto di vista 231/2001 e, più in particolare, nello svolgimento dei ruoli di OdV, è stato necessario concentrare l'attenzione sulle tematiche maggiormente impattate dalla crisi sanitaria: salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle misure di contenimento del COVID-19, c.d. computer crimes e corretta gestione dei fondi statali. Altra novità di rilievo è stata la progressiva introduzione tra i c.d. reati presupposto 231 delle fattispecie in materia fiscale, con conseguente necessità di focalizzare l'attenzione anche su tale tematica. Sono convinto che nuove interessanti sfide attendano i penalisti che si occupano della materia aziendale.

È entrata in vigore la Riforma del processo penale. Come commenta l'impianto normativo?

La c.d. riforma Cartabia è un intervento di ampio respiro. Molto si è detto in merito alla riforma della prescrizione, che vira verso una connotazione di forte stampo processuale decisamente legata all'organizzazione giudiziaria, ma occorre evidenziare con estrema chiarezza come siano di assoluto rilievo anche le ulteriori misure, con particolare riferimento a quelle deflattive del dibattito, finalizzate a velocizzare le tempistiche della giustizia penale, lasciando al vaglio dibattimentale completo solo ed esclusivamente pochi, maggiormente significativi, procedimenti. Altro elemento di rilievo è costituito dalla significativa compressione dei tempi per i gradi di impugnazione, che pare tuttavia più indirizzata all'Autorità Giudiziaria che alle parti, con l'unico, debole, presidio del sistema

*Quando si parla
di crisi dell'avvocatura*

**occorre sottolineare la mancanza
di vere e proprie scuole**

delle proroghe finalizzato ad evitare l'intasamento legato alla proposizione di impugnazioni con finalità meramente dilatorie. Nel complesso una riforma con una sua ragionevolezza: tuttavia, come sempre, il successo della stessa sarà più che altro legato alla qualità tecnica e umana di chi dovrà in concreto "viverla", vale a dire magistrati ed avvocati.

Come vede il futuro della professione di avvocato penalista tenuto conto della crisi che sta vivendo la categoria forense, soprattutto in termini di vocazione da parte dei giovani?

Quando si parla di crisi dell'avvocatura occorre, a mio modesto avviso, sottolineare, tra gli altri, un tema di grande rilievo: la mancanza di vere e proprie scuole. Il mestiere di avvocato è un mestiere artigianale, che si può davvero imparare fino in fondo solo ed esclusivamente se c'è qualcuno, un Maestro, disposto ad insegnarlo con le sue parole, ma soprattutto con il suo esempio giorno dopo giorno. Da metà degli anni 90 del secolo scorso si è creata una situazione nella quale il numero di laureati che desideravano accedere alla pratica era diventato di molto superiore al numero di Maestri, portando alla moltiplicazione di giovani che arrivavano ad acquisire il titolo dopo avere svolto la pratica in maniera fittizia o, comunque, del tutto inadeguata. In ragione di ciò, per certi versi, la minore passione mostrata dai giovani laureati per l'attività forense potrebbe avere addirittura un effetto positivo, portando a riequilibrare numericamente la professione e consentendo nuovamente a tutti coloro che davvero desiderano svolgere questo magnifico mestiere di essere portati per mano verso la maturità professionale da una vera guida.

Studio Legale Isolabella



Francesco Isolabella

Più che nuove norme serve un più corretto utilizzo degli strumenti già esistenti

Il codice di procedura penale già offre gli strumenti adatti per realizzare gli obiettivi che si pone la riforma Cartabia. Non servono, quindi, ulteriori norme per la riduzione della durata dei processi o nuovi strumenti deflattivi. Basta applicare in modo corretti quelli che già ci sono. Ne è convinto **Francesco Isolabella**, partner dello Studio Legale Associato Isolabella.

Come è cambiata l'attività dell'avvocato penalista con l'emergenza sanitaria?

Direi che non è cambiata affatto. Anzi, l'emergenza sanitaria ha riaffermato la caratteristica principale dell'avvocato penalista e, più ancora, del Diritto, ossia il fatto di essere interpreti del proprio tempo. Tempo che si è modificato, in particolare, negli ultimi 30 anni, con l'evoluzione del diritto penale di impresa. A mio avviso, il Covid non ha affatto aperto nuove frontiere del diritto ma, più semplicemente e drammaticamente, ha provocato una frenata così violenta dello sviluppo culturale, sociale ed economico della nostra società da indurre interventi così urgenti e improvvisi da generare una serie di effetti a loro volta traumatici e quindi di rischi correlati, tra cui quelli penali: a conferma del fatto che il Covid non ha cambiato affatto il Diritto e che, anzi, è proprio il Diritto a offrire forse una più corretta lettura delle caratteristiche e degli effetti giuridici e giudiziari connessi al Covid.

Passiamo alla riforma del Processo Penale. Cosa ne pensa?

Si tratta perlopiù di deleghe per la cui concreta applicazione serviranno i relativi decreti attuativi. A eccezione di alcuni aspetti, come per esempio in tema di improcedibilità e di prescrizione del reato. Gli aspetti più interessanti della riforma, però, sono ancora in divenire, e sono relativi per esempio alla riduzione del tempo di durata dei processi e all'introduzione di strumenti deflattivi.

Ce li può illustrare?

Il Legislatore ha deciso di offrire più spunti indirizzati, da un lato al tentativo di accelerare il percorso volto all'accertamento giurisdizionale e dall'altro, al tentativo di liberare le scrivanie dei magistrati. Per esempio è intervenuto sui presupposti che regolano l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. (che regola la "particolare tenuità del fatto") e dell'art. 168 bis c.p. (che

*L'emergenza sanitaria
ha riaffermato*
la caratteristica principale
dell'avvocato penalista
e del diritto: essere interpreti
del proprio tempo

regola l'istituto della "messa alla prova"), permettendo in tal modo un intervento più ampio di questi istituti, con il risultato di liberare il dibattimento da processi privi del disvalore necessario a giustificare l'impegno di tempo, di personale e di energie che richiede la fase più strettamente processuale. Nel nostro ordinamento vige l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, per cui è più complicato ipotizzare strumenti deflattivi del dibattimento fondati sull'accordo tra Accusa e Difesa. Quello della legge delega rischia quindi di trasformarsi in un tentativo più formale che sostanziale. Tra l'altro, non sono neppure sicuro che lo stesso codice di procedura non offra, per come è strutturato sin da ora, alcuni strumenti utili in tal senso. Come per esempio l'art. 408 c.p.p., che già prevede la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero in caso di infondatezza della notizia di reato. Il tema vero, quindi, potrebbe non essere tanto o non solo quello di dotare l'ordinamento di ulteriori strumenti, ma forse quello di un più corretto e generale utilizzo degli strumenti di cui già dispone, per esempio, introducendo criteri generali e condivisi sul concetto di "infondatezza della notizia di reato". Ancora e più rilevante in tal senso appare l'art. 425 c.p.p. che impone al Gup di emettere sentenza di non luogo a procedere in vari casi, tutti implicanti una vera e propria valutazione di merito capace di risolvere, escludendolo, il massiccio e spesso inutile ricorso al dibattimento. Siamo quindi veramente sicuri che sia così necessario sostenere gli enormi sforzi che l'introduzione di nuove norme comporta, piuttosto che cercare di applicare quelle che già ci sono?

Studio Legale Padovani



Chiara Padovani

Non luogo a procedere senza ragionevole previsione di condanna


Una sensibile riduzione del contenzioso penale attraverso molteplici strumenti processuali: dalla maggiore speditezza dell'attività giudiziaria alla digitalizzazione. Sono queste, secondo **Chiara Padovani**, titolare dello Studio Legale Padovani, alcune delle più importanti novità introdotte dalla Riforma Cartabia.

Su quali branche del diritto penale vi siete concentrati maggiormente in questo 2021?

Nel corso del 2021 l'attenzione del mio Studio si è concentrata, anzitutto, sui potenziali risvolti penali degli effetti - ancora presenti - della pandemia che ci ha investito nel 2020. Più precisamente, ho seguito diversi procedimenti penali incardinati contro titolari di farmacie sparse sul territorio nazionale per ipotesi delittuose correlate alla vendita al pubblico di "mascherine" asseritamente non conformi alla regolamentazione europea di settore; molti di questi procedimenti si sono peraltro già positivamente conclusi. Inoltre, volgendo lo sguardo al settore della responsabilità degli Enti discendente da reato ex D.lgs. n. 231, l'attività si è focalizzata sulle ricadute c.d. indirette del Covid-19, prestando consulenza stragiudiziale per la correlata implementazione dei Sistemi 231; laddove, poi, ricopro incarichi come O.d.V., l'attività di vigilanza di cui all'art. 6 D.lgs. n. 231/2001 ha investito non solo i presidi in chiave penal-preventiva rispetto ai reati presupposto correlati alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, ma anche a quelli attinenti alla sicurezza informatica, alle richieste e all'utilizzazione di fondi pubblici e ammortizzatori sociali. Alla luce, inoltre, dell'introduzione dei reati tributari nel corpus 231, il mio Studio si è ampiamente concentrato su tale materia, fornendo assistenza, sia in ambito giudiziale, sia stragiudiziale, a persone fisiche e Società. L'anno in corso vede inoltre un particolare impegno professionale nella difesa di manager, italiani e stranieri, nell'ambito di vicende giudiziarie, anche di notevole impatto mediatico, incentrate sui delitti contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Economia.

È entrata in vigore la Riforma del processo penale. Come commenta l'impianto normativo?

La tensione concettuale che attraversa il nuovo impianto normativo è volta al conseguimento di una sensibile ridu-



*Sono le nostre
professionalità
più mature a dare concreti
segnali di sostegno e di
stimolo alle nuove generazioni*

zione del contenzioso penale mediante diversi strumenti processuali, tra i quali: la maggiore speditezza dell'attività giudiziaria; la digitalizzazione; le modifiche ai c.d. riti alternativi con finalità deflative. In questo scenario, spicca anche la previsione di una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento mediante un intervento del Giudice per le indagini preliminari (art. 1, comma 8, lett. g), Legge n. 134/2021). Grande interesse è poi da prestare alla modifica della regola di giudizio di cui all'art. 425, comma 3 c.p.p. nel senso di prevedere che il Giudice per l'udienza preliminare pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

Come vede il futuro della professione di avvocato penalista?

La professione forense sta vivendo un forte periodo di crisi di "vocazione". La rarefazione interpersonale che abbiamo vissuto ha poi giocato un ruolo di non poco momento rispetto sia ad una minore dinamicità della nostra attività giudiziaria sia ad un minore coinvolgimento dialettico nell'ambito degli eventi formativi e divulgativi di settore in larga parte ancora attuati da "remoto". In questa prospettiva di analisi, ritengo che debbano essere proprio le nostre professionalità più "mature" a dare concreti segnali di sostegno e di stimolo alle nuove generazioni, cercando di ispirarle nel quotidiano della propria professione alla massima correttezza deontologica, al rigore scientifico ed alla passione autentica per la difesa penale.

Crippa Vallese



Alessandro Vallese

La minore burocrazia disincentiverà i rimedi in caso di errore

La combinazione tra congelamento della prescrizione e improcedibilità dell'azione penale sta tramutando la prescrizione da causa di estinzione del reato a causa di estinzione dell'azione penale. Lo afferma **Alessandro Vallese**, name partner dello Studio Legale Crippa Vallese.

Su quali branche del diritto penale vi siete concentrati maggiormente in questo 2021?

Il 2021 ci ha visti particolarmente impegnati nel campo dei reati finanziari e relative misure reali (sequestri e confische) e delle fattispecie di colpa medica.

È entrata in vigore la Riforma del processo penale, anche se la sua attuazione avverrà soprattutto tramite deleghe. Come commenta l'impianto normativo, in termini di maggiore efficienza del processo penale, e che impatto avrà sui penalisti?

Alcune disposizioni sono già in vigore; quelle integrative del "codice rosso", che hanno previsto l'estensione di alcune garanzie alle persone offese del delitto di omicidio volontario tentato, nonché quelle concernenti l'improcedibilità delle azioni penali non definite, in appello o in Cassazione, entro i termini previsti dall'attuale art. 2 legge 134/2021.

Nonostante risalenti rumours di abrogazione, permane il congelamento della prescrizione alla sentenza di primo grado, quale che essa sia (la norma ad hoc è, ora, l'art. 161-bis c.p.). La combinazione tra i due istituti – congelamento della prescrizione ed improcedibilità dell'azione penale oltre termini fissi – sta, a mio avviso, lentamente tramutando la prescrizione da causa di estinzione del reato (come tale, soggetta al divieto di retroattività della legge penale sfavorevole), a causa di estinzione dell'azione penale, assoggettata alla regola processuale tempus regit actum, salve diverse disposizioni di diritto intertemporale (comè, appunto, il caso della legge in commento).

Quanto alle misure oggetto di delega, esse appaiono volte a minimizzare l'impatto della burocrazia su tutte le ordinarie attività processuali, ma a prezzo di un generale disincentivo ai rimedi in caso di errore. Si mira, ad esempio, a: introdurre l'obbligo di mandato ad hoc per l'impugnazione della condanna di un assente (formalità espunta, con la nota "legge Carotti", allorquando vi era ancora l'istituto della contumacia, ed oggi reintrodotta); abrogare la facoltà di deposito delle

Sui penalisti finirà con l'incombere

la prova di avere in tutti i modi dissuaso il proprio assistito dall'esigere il giusto processo

impugnazioni a mezzo raccomandata o presso la Cancelleria del Tribunale del luogo in cui l'appellante si trova (in caso di mancata funzionalità di qualsivoglia sistema informatico, o in caso di appello dell'imputato in persona, sarebbe a mio parere il caso di non intaccare le modalità cartacee ad oggi in vigore); scoraggiare il ricorso tout court all'impugnazione nel caso di scelta del rito abbreviato, attraverso un'ulteriore riduzione della pena al passaggio in giudicato della condanna; "cartolarizzare" il contraddittorio innanzi alle Corti d'Appello ed alla Corte Suprema...

Come vede il futuro della professione di avvocato penalista tenuto conto della crisi che sta vivendo la categoria forense, soprattutto in termini di vocazione da parte dei giovani?

Credo che sui penalisti finirà con l'incombere la prova di aver in tutti i modi dissuaso il proprio assistito dall'esigere il cd. giusto processo (dibattimento e successivi gradi di giudizio), un po' alla stregua delle informative, in materia di mediazione e negoziazione assistita, previste in sede civile. Ciò si rifletterà anche sulla minor attrattività della professione, inducendo l'aspirante avvocato a tutelare anzitutto sé stesso, prima che i diritti costituzionali del suo assistito.

In quest'ottica, sarebbe forse più coraggioso predisporre ad espungere dalla Costituzione l'obbligo di esercizio dell'azione penale ed a rendere negoziabile ogni accusa (cd. plea bargain); ciò sarebbe anche più coerente con l'effettivo ingresso della giustizia riparativa nel processo penale (art. 1., co. 18, legge 134/2021).



LE FONTI
LEGAL

la rivista n°1 tra gli avvocati

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Speciale Penalisti

- NOVEMBRE 2022

Parleremo di:

- Attuazione della Riforma Cartabia
- Impatto sull'ordinamento penale
- Impatto sull'avvocato penalista



LE FONTI

presenta

LIBRO D'ORO 2021



Top avvocati, CEO, imprenditori, top manager e le più importanti e influenti realtà imprenditoriali e finanziarie, saranno tra i protagonisti della **III Edizione del Libro d'Oro 2021** di Le Fonti.

NON PERDERE L'OCCASIONE DI FAR PARTE DELLA RACCOLTA ESCLUSIVA DELLE ECCELLENZE.

DIVENTA PROTAGONISTA

Se ritieni di essere anche tu un'eccellenza nel tuo campo scrivi a: press@lefonti.it



Le Fonti s.r.l.
Via Dante, 4 | 20121 Milan Italy
Tel: +39 02 87386306